

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Approvato dal Consiglio Comunale di Malalbergo
con deliberazione n. 5 del 3 marzo 2003**

INDICE

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 : Oggetto
- Art. 2 : Autonomia del Consiglio
- Art. 3 : Consiglieri Comunali
- Art. 4 : Dimissioni dei Consiglieri
- Art. 5 : Prima adunanza del Consiglio
- Art. 6 : Programma di mandato
- Art. 7 : Risorse finanziarie del Consiglio.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 8 : Composizione
- Art. 9 : Costituzione
- Art. 10: Notizie sulla costituzione
- Art. 11: Conferenza dei capigruppo
- Art. 12: Risorse per il funzionamento dei Gruppi Consiliari

TITOLO II: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 13: Istituzione
- Art. 14: Compiti
- Art. 15: Elezione e attribuzione del Presidente e del Vice Presidente
- Art. 16: Convocazione
- Art. 17: Funzionamento - Decisioni
- Art. 18: Partecipazione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 19: Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 20: Indagini conoscitive
- Art. 21: Commissioni di inchiesta
- Art. 22: Sedute delle commissioni

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CAPO I ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 23: Organizzazione delle sedute
- Art. 24: Sede riunioni e Presidenza
- Art. 25: Convocazione
- Art. 26: Seduta prima convocazione – numero legale
- Art. 27: Seduta seconda convocazione
- Art. 28: Ordine del giorno
- Art. 29: Deposito degli atti
- Art. 30: Sedute - adempimenti preliminari
- Art. 31: Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art. 32 : Adunanze aperte
- Art. 33: Partecipazione degli Assessori esterni.

CAPO II DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 34 Compiti di presidenza del Sindaco
- Art. 35: Sanzioni disciplinari
- Art. 36: Tumulto in aula
- Art. 37: Comportamento del pubblico
- Art. 38: Interventi dei Consiglieri
- Art. 39: Disciplina e durata degli interventi
- Art. 40: Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 41: Fatto personale
- Art. 42: Udienze conoscitive
- Art. 43 Presentazione ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 44 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 45: Verifica numero legale
- Art. 46: Obbligo di astensione
- Art. 47: Votazione
- Art. 48: Irregolarità nella votazione
- Art. 49: Verbalizzazione riunioni
- Art. 50: Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale
- Art. 51 Sottoscrizione e d approvazione dei processi verbali
- Art. 52: Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 53: Segretario - Incompatibilità

CAPO III DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 54: Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 55: Interrogazioni
- Art. 56: Svolgimento delle interrogazioni
- Art. 57: Interpellanze
- Art. 58: Svolgimento delle interpellanze
- Art. 59: Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 60: Mozioni
- Art. 61: Svolgimento delle mozioni
- Art. 62: Emendamenti alle mozioni
- Art. 63: Votazione delle mozioni
- Art. 64: Le deliberazioni

TITOLO IV: PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 65: Decadenza e rimozione dalla carica di Consigliere Comunale
- Art. 66 Sospensione delle funzioni
- Art. 67: Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 68: Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni
- Art. 69: La consultazione dei cittadini.
- Art. 70 Disposizioni finali – Entrata in vigore – Pubblicazione.

TITOLO I **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 **OGGETTO**

- I** Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.
- II** Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Sindaco Presidente sulla base dei principi generali.
- III** Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative alla interpretazione del Regolamento sono decise dal Sindaco, sentito il parere dei Capi Gruppo.

ART. 2 **AUTONOMIA DEL CONSIGLIO**

- I** Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia regolamentare, funzionale ed organizzativa, nel rispetto dei limiti inderogabili imposti dalla Legge e dai principi dello Statuto.

ART. 3 **CONSIGLIERI COMUNALI**

- I.** I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- II.** Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente regolamento, ha diritto di:
- a)** partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal presente regolamento;
 - b)** presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
 - c)** presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d)** ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
- III.** I Consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto dei Consiglieri in carica, hanno inoltre facoltà di attivare il controllo delle deliberazioni, nei casi e nelle forme previsti dalla Legge.

ART. 4 **DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI**

- I.** Le dimissioni di un Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio, e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surrogazione entro dieci giorni. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a mente dell'art. 38 comma 8 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 5
PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

- I. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi, sotto la sua presidenza, entro dieci giorni dalla convocazione.
- II. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede, in seduta pubblica ed a voto palese, alla convalida degli eletti e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surroghe. Quindi, il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- III. Complesse le procedure di cui al comma precedente, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, indicando il Vice Sindaco nominato.
- IV. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

ART. 6
PROGRAMMA DI MANDATO

- I. Nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il programma di mandato, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto comunale.
- II. I Consiglieri, nei venti giorni successivi alla presentazione del programma, possono proporre le integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
- III. Nella seduta successiva, il Consiglio vota le proposte di emendamento, nell'ordine di presentazione; discusse e votate tali proposte, il programma di mandato viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.
- IV. Con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione del programma di mandato da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, apportando ad esso eventuali variazioni ed adeguamenti, sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.
- V. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 7
RISORSE ASSEGNATE AL CONSIGLIO

- I. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale, vengono assegnati in apposito intervento i fondi di funzionamento del Consiglio Comunale.
- II. I fondi di funzionamento sono destinati, nei limiti delle previsioni di bilancio:
 - a) al rimborso delle missioni dei Consiglieri;
 - b) a spese di rappresentanza, conferenze ed altre iniziative del Consiglio;
 - c) a gettoni di presenza riconosciuti legalmente per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari permanenti, ove costituite, e della Conferenza dei Capigruppo.
- III. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui alla lett. b) del comma precedente sono assunte dal Responsabile del Settore competente, sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.

- IV Il rimborso delle spese ed eventuali anticipi per le missioni dei Consiglieri sono liquidati a seguito di presentazione di regolare documentazione giustificativa.

CAPO II: GRUPPI CONSILIARI

ART. 8 COMPOSIZIONE

- I.** I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista e ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri, salvo il caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, al quale sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un Gruppo consiliare.
- II.** I Consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, al Sindaco ed al Segretario comunale, nei dieci giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
- III.** I Consiglieri, che intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Gruppo al quale aderisce.
- IV Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.
- V I Consiglieri comunali che subentrano ad altri cessati anticipatamente dalla carica appartengono al Gruppo di rispettiva elezione, salva diversa comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario comunale.

ART. 9 COSTITUZIONE

- I.** Ogni Gruppo Consiliare si dà per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, al Sindaco ed al Segretario comunale, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede alla elezione del Capo Gruppo. In mancanza di tale comunicazione, sarà considerato Capogruppo il Consigliere candidato Sindaco non eletto, per i Gruppi di minoranza, o Consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha ottenuto nella lista il maggior numero di voti di preferenza, per i Gruppi di maggioranza.
- II.** Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo Gruppo.

ART. 10 NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

- I.** Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e ogni successiva variazione.

ART. 11
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- I. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco ed è composta dal Sindaco e dai Capi Gruppo: essa è convocata dal Sindaco ogni qualvolta egli lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di almeno due Capi Gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno, nonché per la valutazione di fatti e avvenimenti che comportino l'opportunità di un esame immediato e preventivo da parte delle rappresentanze politiche dell'Ente.
- II La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida qualora sia presente la maggioranza dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale.
- III I componenti della Conferenza dei Capigruppo hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della Conferenza per tutta la durata della loro partecipazione e per il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, fruendo di permessi retribuiti.

ART. 12
RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

- I Il Consiglio Comunale assicura ai Gruppi consiliari, ai sensi della normativa vigente, la disponibilità dei locali, del personale e delle attrezzature necessarie al funzionamento dei Gruppi stessi, tenuto conto della consistenza numerica dei diversi Gruppi, in base a criteri approvati dalla Conferenza dei Capigruppo all'inizio di ogni tornata amministrativa.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 13

ISTITUZIONE

- I.** Il Consiglio Comunale può istituire, a mente dell'art. 32 dello Statuto, Commissioni consiliari permanenti determinando, in pari tempo, la competenza per materia e la composizione di ciascuna Commissione nonché la partecipazione numerica di ogni Gruppo Consiliare, nel rispetto del criterio di rappresentanza proporzionale.
- II.** Ad una Commissione permanente sono attribuite funzioni permanenti di controllo e di garanzia, per settori organici o per affari determinati, con la deliberazione di istituzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 32 dello Statuto comunale
- III.** Su proposta di ciascun Gruppo, con deliberazione del Consiglio Comunale, vengono eletti i membri delle Commissioni permanenti, con voto palese.
- IV.** Ogni Gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i suoi Consiglieri. Ogni Consigliere esprime i voti attribuiti dal Consiglio in sede di determinazione della consistenza numerica di ciascun Commissione.
- V.** Con le modalità previste nel comma 3, si procede anche per la sostituzione dei Commissari designati, in caso di dimissioni.
- VI.** Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
- VII.** Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 14

COMPITI

- I.** Le Commissioni permanenti hanno funzioni preparatorie, referenti e redigenti dei regolamenti e dei provvedimenti di competenza del Consiglio.
- II.** Il Consiglio può affidare ad una Commissione compiti di indagine e studio su determinate materie che comunque interessino il Comune. Può altresì istituire speciali Commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni. In caso di deferimento di funzioni redigenti di provvedimenti, anche di natura regolamentare, i testi adottati possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto il voto favorevole unanime della commissione competente; il Consiglio all'atto dell'invio in Commissione, può stabilire criteri e direttive per la formulazione del testo.
- III.** Il Sindaco può anche su richiesta del singolo Assessore assegnare alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

ART. 15
ELEZIONE E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

- I.** I Presidenti e i Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti sono eletti dal Consiglio Comunale su indicazione della Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 13.
- II.** Ciascun Presidente rappresenterà la propria Commissione a tutti gli effetti, convocherà e presiederà le riunioni organizzandone lo svolgimento, darà corso alle decisioni prese e si riferirà ai rappresentanti degli altri organi comunali.

ART. 16
CONVOCAZIONE

- I.** Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
- II.** Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
- III.** La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Comunale.

ART. 17
FUNZIONAMENTO - DECISIONI

- I.** Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un Consigliere del suo stesso Gruppo, anche nella espressione dei voti attribuitigli.
- II.** Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà dei membri.
- III.** Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari presenti.
- IV.** Le Commissioni consiliari permanenti organizzano i loro lavori secondo il metodo della programmazione.
- V.** Le Commissioni potranno avvalersi del lavoro o delle conoscenze fornite dagli uffici comunali o da altri enti anche invitando alle sedute tecnici o esperti. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni.
- VI.** Le decisioni, nel caso in cui non si raggiunga un accordo, verranno assunte a maggioranza e le diverse posizioni espresse potranno essere riportate attraverso il verbale o documentate da relazioni di maggioranza o minoranza.

ART. 18
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

- I.** Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o componenti delle Commissioni. Tuttavia, se richiesti, sono tenuti a prendere parte alle sedute delle Commissioni.
- II.** Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 19
SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

- I.** Ciascuna Commissione è assistita da un Segretario, scelto dalla Commissione tra i componenti della stessa, che redige il verbale della seduta, approvato successivamente dalla Commissione, e successivamente trasmesso in copia al Sindaco ed al Segretario comunale..
- II** Nel verbale devono essere indicate espressamente le decisioni assunte dalla Commissione, riepilogate dal Presidente al termine della seduta, con indicazione dei voti eventualmente riportati; in particolare, andranno evidenziate le proposte di emendamento ai provvedimenti sottoposti all'esame della Commissione, per l'inoltro al Consiglio comunale.
- III** Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Commissari dovranno essere riportati nel verbale solo su esplicita richiesta del Commissario, in forma sintetica, salvo che il Presidente, per la particolare importanza degli argomenti in discussione, non determini diversamente.

ART. 20
INDAGINI CONOSCITIVE

- I.** Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti, sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere alla audizione del Segretario Comunale e previa comunicazione al Sindaco dei titolari degli uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune.
- II** Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti; possono consultare rappresentanti di enti ed associazioni, ed acquisire l'offerta di esperti.

ART. 21
COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA

- I.** Il Consiglio, a mente dell'art. 32 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta.
- II.** La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
- III.** La deliberazione consiliare di cui al comma 1 indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Le sedute della Commissione speciale o di inchiesta si svolgono a porte chiuse.

ART. 22
SEDUTE DELLE COMMISSIONI

- I.** Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non vengono diversamente stabilito.
- II.** La seduta non può mai essere pubblica quanto si tratta di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
- III.** Viene reso nota la convocazione della Commissione attraverso adeguata pubblicizzazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

CAPO I: ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 23

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

- I.** Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, che lo presiede, e negli altri casi previsti dallo Statuto. Il Sindaco è altresì tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
- II.** Può essere inoltre convocato dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ART. 24

SEDE RIUNIONI E PRESIDENZA

- I.** Il Consiglio si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Municipio, od in altro luogo all'uopo designato con apposita deliberazione; può per comprovate esigenze, riunirsi anche in altro luogo, su determinazione del Sindaco che deve informarne i Consiglieri con l'avviso di convocazione.
- II.** Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, e per tutta la sua durata, all'esterno della residenza comunale vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea.
- III.** Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista sommati ai voti di preferenza, oppure dal Consigliere che abbia ottenuto la cifra elettorale immediatamente successiva.

ART. 25

CONVOCAZIONE

- I.** La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere, nell'ambito del territorio comunale.
- II.** Può essere spedito a mezzo raccomandata ai Consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario Comunale. Previa richiesta del Consigliere interessato, la consegna dell'avviso può essere sostituita dall'invio di fax o posta elettronica.
- III.** L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; nel caso di convocazione richiesta da un quinto dei Consiglieri, esso va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la adunanza.

- IV.** Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
- V.** Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- VI.** L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza. L'elenco dovrà essere affisso nei posti idonei del territorio comunale. Esso inoltre dovrà essere inviato a cura dell'ufficio di segreteria:
- al difensore civico;
 - agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito regolamento;
 - ai responsabili degli uffici e servizi comunali;

ART. 26

SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE – NUMERO LEGALE

- I.** Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
- II** Sono fatti salvi i casi in cui la Legge richieda una maggioranza qualificata.
- III.** Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse, ai termini di legge.
- IV.** I Consiglieri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 27

SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

- I.** È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale (che dovrà essere raggiunto entro un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione) ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
- II.** L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 25.
- III.** Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

- IV. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 25.

ART. 28

ORDINE DEL GIORNO

- I. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- II. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo settimo comma.
- III. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al secondo comma dell'art. 23.
- IV. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- V. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di argomenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che i Consiglieri presenti abbiano espresso parere favorevole.
- VI. La inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo Consigliare, è disposta dal Sindaco con il parere favorevole dei Consiglieri presenti.
- VII. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli appositi articoli.
- VIII. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
- IX. Sono elencate distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ne ricorrano le condizioni.
- X. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 29

DEPOSITO DEGLI ATTI

- I. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno 24 ore prima della seduta.
- II. Nessuna proposta avente contenuto amministrativo può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'articolo 49 del T.U. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
- III. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarle.

ART. 30
SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

- I** Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre Consiglieri, in rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare, alle funzioni di scrutatore. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
- II.** Il Sindaco dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- III.** Il Sindaco, in chiusura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

ART. 31
PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

- I.** Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione dei casi in cui è diversamente stabilito.
- II.** La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone, e che comportano apprezzamento o valutazioni sulla condotta, sui meriti e demeriti di esse.
- III.** Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto od un problema concernente la qualità e la capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, delibera in forma palese il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale.
- IV.** Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori ed il solo Segretario generale, o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 32
ADUNANZE APERTE

- I** Ai sensi dell'art. 33 comma 5 dello Statuto comunale, per dibattere temi di interesse generale o comunque quando rilevanti motivi di interesse generale lo facciano ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od in altri luoghi particolari, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento.
- II** Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, provincia, altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere, nonché esperti nelle materie di cui trattasi.
- III** In tali adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, nonché dei cittadini presenti, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno.

ART. 33
PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI ESTERNI

- I** Gli Assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio comunale, senza diritto di voto per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni. Si applicano agli Assessori esterni tutte le norme del presente regolamento applicabili ai Consiglieri comunali, per quanto concerne la disciplina degli interventi e le sanzioni disciplinari.
- II** La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO II: DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 34
COMPITI DI PRESIDENZA DEL SINDACO

- I** Il Sindaco tutela il buon andamento dei lavori consiliari, modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla, assistito dai Consiglieri scrutatori, e proclama il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente regolamento.
- II.** Il Sindaco è investito del potere di garantire l'osservanza della legge e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Nei casi più gravi ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
- III.** Il Sindaco esercita, anche a mezzo della Polizia Municipale, il potere di mantenere l'ordine tra il pubblico e può disporre l'allontanamento dall'aula di coloro che interferiscano con la funzione di procedura deliberativa del Consiglio. In particolare, nessuna persona presente diversa dai Consiglieri può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco.

ART. 35
SANZIONI DISCIPLINARI

- I.** Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
- II.** Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- III.** Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta, fatto salvo ogni e più grave effetto di legge. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
- IV.** Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto, od impedisca il regolare svolgimento delle funzioni del Consiglio Comunale.

- V Qualora il Consigliere persista nel suo comportamento disattendendo l'interdizione di cui ai commi precedenti, e non si allontani spontaneamente dall'aula o vi rientri, il Consigliere è espulso dalla Polizia Municipale o da altre forze dell'ordine, su indicazione del Sindaco.

ART. 36 TUMULTO IN AULA

- I. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- II. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 37 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

- I. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare in modo palese le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- II. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, presa a maggioranza dei Consiglieri presenti ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

ART. 38 INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

- I. I Consiglieri si iscrivono a parlare chiedendo la parola al Presidente.
- II. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.
- III. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- IV. In deroga, su proposta del Sindaco il Consiglio, può decidere di dare la parola, a persone qualificate all'uopo convocate.

ART. 39 DISCIPLINA E DURATA DEGLI INTERVENTI

- I. La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una relazione del Sindaco o dell'Assessore competente. Se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo stesso provvede. La relazione può essere omessa, ove fosse stata trasmessa per iscritto ai Consiglieri, prima della riunione del Consiglio.
- II. Si apre poi la discussione, ed il Sindaco dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatta salva la precedenza a chi chieda la parola per mozione d'ordine, di cui al successivo art. 40.

- III.** III Ciascun Consigliere può intervenire solo dopo aver ottenuto la parola dal Sindaco, ma non può svolgere più di un intervento sullo stesso argomento, fatta salva la possibilità concessa ad ogni consigliere intervenuto, a conclusione del dibattito, di una sola replica che non può eccedere la durata di cinque minuti.
- IV.** La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
- a)** i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 - 2° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 - b)** i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c)** i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'assemblea;
 - d)** i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.
- V.** Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- VI.** Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
- VII.** La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
- VIII.** Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
- IX** Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione; il Sindaco stesso, l'Assessore od il Consigliere che hanno relazionato sull'argomento in discussione hanno facoltà di replica per non più di quindici minuti.
- X** La dichiarazione di voto fatta dal Capo Gruppo o da chi ne fa le veci, successivamente all'eventuale replica di cui al comma precedente, non può eccedere la durata di cinque minuti.

ART. 40

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

- I.** Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- II.** La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- III.** Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio decida di respingerle.
- IV.** Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
- V** In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per Gruppo, compresi proponenti.
- VI.** Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

- VII.** I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

ART. 41 FATTO PERSONALE

- I.** Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- II.** Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
- III.** Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 42 UDIENZE CONOSCITIVE

- I.** Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili alla attività del Comune.
- II.** Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
- III.** L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
- IV.** Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate ad uno dei Consiglieri presenti, con le modalità di cui al seguente art. 53.

ART. 43 PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

- I** Sulla proposta di deliberazione del Consiglio possono essere presentati, da ciascun Consigliere, ordini del giorno concernenti l'argomento, presentati per iscritto, di cui il Sindaco dà lettura o incarica il proponente di darne lettura, ed emendamenti.
- II** Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.
- III** Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

ART. 44
RICHIESTA DI VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE

- I In caso di atto articolato in più parti, il Sindaco, anche su proposta di un solo Consigliere, può mettere in votazione le singole parti componenti l'atto secondo le richieste avanzate
- II. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, le dichiarazioni di voto si svolgeranno nel complesso dell'argomento trattato comprensivo delle parti su cui si vota in modo separato.

ART. 45
VERIFICA NUMERO LEGALE

- I. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
- II. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 46
OBBLIGO DI ASTENSIONE

I Il Sindaco ed i Consiglieri sono obbligati ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alle votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri, o del loro coniuge o loro parenti od affini fino al quarto grado.

II I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario generale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

III L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o del coniuge, parenti ed affini sino al quarto grado. La nozione di strumenti urbanistici si intende riferita agli atti di pianificazione generale, tra cui il Piano regolatore generale, per cui ne sono esclusi gli strumenti urbanistici attuativi.

ART. 47
VOTAZIONE

- I. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
- II. Nel caso di espressione del voto in forma palese, il Sindaco accerta se i Consiglieri intendono astenersi dalla votazione: i Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- III. Le sole deliberazioni comportanti valutazioni su persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

- IV.** Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalla legge.
- V.** In caso di parità di voti, la proposta si intende né approvata né respinta, e la votazione è ripetuta nella medesima od in altra seduta, a seconda dell'urgenza e della necessità di provvedere.
- VI.** Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- VII.** Il Sindaco mette in votazione gli emendamenti presentati, secondo l'ordine di presentazione. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti viene successivamente votato nella sua globalità.
- VIII.** Qualora sia stata avanzata la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.
- IX.** Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza dei tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

ART. 48 IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE

- I.** Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, anche su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 49 VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

- I.** I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario Comunale o suo sostituto: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Inoltre, all'uopo il Segretario può avvalersi della registrazione magnetica delle sedute.

ART. 50 MOTIVI E RETTIFICAZIONI DA ISCRIVERE A VERBALE

- I.** Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo, e di chiedere le rettificazioni che risultassero necessarie. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri
- II** Tali diritti possono essere esercitati, da ciascun Consigliere, non oltre la seduta in cui viene approvato il verbale.

ART. 51 SOTTOSCRIZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROCESSI VERBALI

- I** I processi verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
- II** Essi sono approvati di norma nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.

- III Il Consiglio delibera sulle eventuali proposte di rettifica del processo verbale.

ART. 52
REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

- I. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.
- II Le deliberazioni che contrastano in tutto od in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente, devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

ART. 53
SEGRETARIO - INCOMPATIBILITÀ

- I. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dalla adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
- II. In tale caso, il Consiglio, su proposta del Sindaco, sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

CAPO III: DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 54
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- I. I Consiglieri comunali per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti.
- II. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale o delle persone, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla L. 675/96.
- III. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla Legge.

ART. 55
INTERROGAZIONI

- I. L'interrogazione consiste nella richiesta, presentata per iscritto od oralmente, da un Consigliere, per avere informazioni o spiegazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
- II. Esse sono rivolte al Sindaco o alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

- III.** Il Consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco, o l'Assessore da lui designato, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
- IV.** Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce lo svolgimento della interrogazione, alla prima convocazione utile del Consiglio.

ART. 56 **SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI**

- I.** Le risposte delle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore in chiusura della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
- II.** La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- III.** Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

ART. 57 **INTERPELLANZE**

- I.** L'interpellanza, presentata per iscritto dal Sindaco, consiste nella domanda rivolta al Sindaco ed alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
- II.** Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
- III.** Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento, entro trenta giorni dalla presentazione.

ART. 58 **SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE**

- I.** Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, in chiusura della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
- II.** Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- III.** Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
- IV.** Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 59

SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

- I.** Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente in chiusura della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 60

MOZIONI

- I.** La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volta a promuovere una deliberazione del Consiglio su determinazione argomento.
- II.** La mozione viene presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale della adunanza in cui è annunciata.

ART. 61

SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

- I.** Le mozioni sono svolte in chiusura della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
- II.** Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari o per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- III.** Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- IV.** Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 62

EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

- I.** Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 63

VOTAZIONE DELLE MOZIONI

- I.** Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- II.** In questo ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 64

LE DELIBERAZIONI

- I. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché siano valide ed efficaci.
- II. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
- III. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario generale provvede alle variazioni conseguenti ed il testo modificato viene dallo stesso letto al Consiglio prima della votazione.
- IV. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
- V. Il Consiglio comunale, approvandole con le modalità di cui al precedente Capo II, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.
- VI. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione, e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
- VII. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo consiliare di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
- VIII. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.
- IX. Le deliberazioni consiliari sono tutte pubblicate all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge e di regolamento; quelle non soggette al controllo preventivo di legittimità ovvero al controllo richiesto al Difensore civico diventano esecutive dopo il quindicesimo giorno di pubblicazione. L'attestazione di esecutività è resa, in calce all'atto originale, dal Responsabile del Settore Amministrativo.

TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 65

DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

- I Quando nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere o del Sindaco interessato, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000.
- II Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta ed attiva la procedura. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato; in caso contrario lo dichiara decaduto.
- III I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla L. 13/09/1982, n. 646 o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. 267/2000.
- IV I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della L. 19/03/1990, n. 55, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
- V Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
- VI I Consiglieri comunali che non intervengano alle sedute del Consiglio per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 07/08/1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
- VII La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo dalla stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 66

SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

- I I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui all'art. 59 del D.Lgs. 267/2000.

- II Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale, che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
- III Il Consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista, ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

ART. 67

ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- I. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi.

ART. 68

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI.

- I Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo Statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee .
- II Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che li riuniscono, redatte nelle forme e nei modi di cui all'art. 10 dello Statuto comunale, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco alla Commissione consiliare competente, se istituita, od in sua vece alla Conferenza dei Capigruppo, e, dopo l'istruttoria della stessa, al Consiglio comunale, che adotta le decisioni che rientrano nell'ambito della sua competenza od esprime indirizzi alla Giunta per le valutazioni ed i comportamenti di competenza della stessa.
- III I presentatori od una loro delegazione possono essere invitati ad assistere alla riunione della commissione o della conferenza nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed eventualmente a fornire chiarimenti ed illustrazioni.

ART. 69

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

- I Fermo restano quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto comunale, un terzo dei componenti del Consiglio comunale può promuovere la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o associazioni di categoria, su proposte in merito all'attività amministrativa che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
- II La consultazione può essere effettuata mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni, e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.

- III La consultazione può avere luogo con l'invio a ciascun interessato di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine dagli stessi indicato, nonché attraverso mezzi informatici, telematici e sondaggi di opinione.
- IV L'ufficio di segreteria cura l'organizzazione delle consultazioni, l'invio di questionari e lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione, che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione ai cittadini.

ART. 70

DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICAZIONE.

- I. Il presente regolamento, adottato in attuazione dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge, e sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale (deliberazione n. 45 del 06/03/1986, e s.m.).
- IV. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- III. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
- IV. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione, di esso è data notizia, attraverso idonei strumenti di pubblicità.
- V. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

-----*****-----